

Il Contratto di Somministrazione o Staff Leasing

Finalità

Consentire la somministrazione di lavoro subordinato.

Di fatto sostituisce l'attuale contratto di lavoro interinale.

A differenza dell' interinale (che era per sua natura esclusivamente a tempo determinato), la somministrazione di manodopera può, avvenire anche a tempo indeterminato; è stato così abrogato il divieto di somministrazione di manodopera (legge 1369/60) da parte di soggetti privati.

Oggetto

La somministrazione di lavoro è un rapporto tra tre soggetti:

1) un soggetto SOMMINISTRATORE, autorizzato cioè alla somministrazione di manodopera. Tali soggetti, che si chiameranno Agenzie per il Lavoro, dovranno essere in possesso di specifici requisiti contenuti nel decreto e iscritti in un apposito Albo istituito presso il Ministero del Welfare;

2) un soggetto UTILIZZATORE (pubblico o privato) , che "acquista" dall' Agenzia del Lavoro ed utilizza le prestazioni del lavoratore

3). il LAVORATORE che stipula un contratto con l' Agenzia del Lavoro e ne diviene dipendente, ma che presterà la propria opera presso il soggetto *utilizzatore*;

Il contratto di somministrazione di manodopera non potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- per sostituire lavoratori in sciopero;
- presso unità produttive nei quali siano stati effettuati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti (legge n.223/91), ovvero siano in corso riduzioni dell'orario di lavoro o una sospensione dei rapporti che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui è riferito il contratto di somministrazione(si può derogare solo se diversamente concordato in sede sindacale);
- da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai s. dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94.



Durata

Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. In questo caso l'utilizzatore non può essere un soggetto pubblico.

Nella forma a tempo indeterminato può essere utilizzato per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo ed esclusivamente per seguenti attività:

- a) per lavori di facchinaggio e pulizia;
- b) per servizi di vigilanza e custodia;
- c) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- d) per servizi di assistenza e cura alla persona;
- e) per servizi di ristorazione e portineria;
- f) per servizi di trasporto di persone, macchinari, merci;
- g) per la gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- h) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- i) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- j) per la gestione di call-center;
- k) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti;
- l) per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari;
- m) per tutte le attività connesse alla fase di avvio di una nuova attività nelle aree Obiettivo 1 (Regione Campania e Regioni Centro Sud) ;
- n) per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
- o) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Ulteriori attività potranno essere previste dai CCNL o dai contratti territoriali.

Il contratto di somministrazione a tempo determinato è invece ammesso per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo anche se riferite alla ordinaria attività della impresa utilizzatrice.



Aspetti caratteristici del contratto

- I lavoratori (che, ricordiamo, nel caso del contratto di somministrazione, sono dipendenti dall'Agenzia del Lavoro), hanno diritto nei periodi in cui realizzano una prestazione per un'azienda *utilizzatrice* ad un trattamento economico e normativo uguale a quello previsto per i dipendenti di pari livello e mansioni della stessa azienda.
- L'Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore per la corresponsione al lavoratore dei trattamenti retributivi e previdenziali;
- **Possibilità di corrispondere al lavoratore una retribuzione, anche inferiore ai minimi stabiliti dalla legge e dai CCNL da cui siano detratte indennità di mobilità, di disoccupazione o altri sussidi percepiti dal lavoratore stesso;**
- Il lavoratore percepirà dall'Agenzia di Lavoro un'indennità di disponibilità per i periodi di tempo in cui sarà inattivo ed in attesa di assegnazione se il contratto di somministrazione è stipulato a tempo indeterminato.

Procedura di accesso

L'azienda utilizzatrice deve rivolgersi ad un'Agenzia per il Lavoro, autorizzata alla somministrazione di manodopera.

